



Roma, 15 febbraio 1999

CIRCOLARE N. 33/1999

OGGETTO: DOGANE - CONTROLLI - ATTIVAZIONE DEL CANALE VERDE - CIRCOLARE MINISTERIALE PROT. N.146 DEL 29.1.1999.

Dal mese di novembre dello scorso anno il Dipartimento delle Dogane ha aggiornato la procedura informatica per la selezione automatica delle dichiarazioni da controllare.

Dopo un periodo di rodaggio presso alcuni uffici doganali, da febbraio il nuovo metodo selettivo, che e' basato su un'analisi dei rischi integrata ad elementi di casualita', e' stato avviato in via sperimentale su tutto il territorio nazionale.

La selezione informatica prevede tre "canali" di controllo:

- il CANALE VERDE, che consente lo sdoganamento senza espletamento ne' del controllo documentale, ne' della visita delle merci;
- il CANALE GIALLO, che prevede un controllo limitato alla dichiarazione doganale e alla documentazione allegata;
- il CANALE ROSSO, che obbliga al controllo documentale e alla visita, parziale o totale, delle merci.

In fase di prima applicazione, la nuova procedura ha provocato disfunzioni soprattutto presso le dogane portuali in quanto era previsto in via cautelare che il 5% delle dichiarazioni ammesse al *canale verde* dovesse essere comunque sottoposto senza preavviso a controllo in dogana; anche grazie all'intervento della Confetra quella disposizione e' stata prontamente revocata, ed e' stato previsto in alternativa un lieve aumento della percentuale di selezioni per il *canale rosso* (la percentuale e' passata dal 5 a circa il 6 per cento).

Si rileva peraltro che la portata semplificatoria della nuova procedura risulta comunque limitata in quanto:

- il metodo di selezione automatica non si applica alle operazioni effettuate in procedura semplificata;
- in caso di dichiarazioni presentate in via telematica, l'indicazione del canale selezionato appare solo all'atto della validazione della copia cartacea della dichiarazione presso la dogana;
- il metodo di selezione automatica fa comunque salve le visite disposte autonomamente dall'ufficio del controllo documentale, nonche' quelle effettuate d'iniziativa dei funzionari doganali e della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 63 del TULD.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.44/1996

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

**MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI
Roma, 29 gennaio 1999
Prot.n.146**

OGGETTO: Circuito doganale di controllo: attivazione "canale verde". Estensione della sperimentazione all'intero territorio nazionale.

PREMESSA

Con nota prot. 953/UDC del 19 novembre 1998, e' stata modificata ed integrata, la procedura sperimentale per la selezione automatica delle dichiarazioni (circuito doganale di controllo) di cui alla circolare 15/D del 23 gennaio 1996.

Nell'attuazione di un sistema di controllo mirato e selettivo, la richiamata circolare 15/D ha rappresentato un momento di transizione rispetto all'obiettivo finale sul quale attestare il circuito doganale di controllo.

Tale obiettivo si e' tradotto nella messa a punto di un metodo di selezione basato sull'analisi dei rischi, integrato da elementi di casualita'.

L'analisi dei rischi elaborata copre l'insieme della tariffa doganale per quanto riguarda i codici della nomenclatura e le destinazioni doganali trattate meccanograficamente.

Il metodo di selezione realizzato affida al sistema informatico il raffronto degli elementi indicati nel DAU con i parametri di rischio esistenti nel sistema.

Il risultato ottenuto viene, quindi, riportato su "una scala di riferimento" che permette al sistema di decidere in merito al circuito di controllo da applicare (nessun controllo, controllo documentale, controllo fisico).

La nuova procedura e' stata opportunamente "testata" presso alcuni uffici doganali **rappresentativi** fin dal mese di novembre 98

I risultati conseguiti consentono ora di estendere la sperimentazione a tutti gli uffici a decorrere dal 1 febbraio 1999.

Tanto premesso si dettano, di seguito, le istruzioni operative, gia' diramate con nota prot. 953/UDC del 19.11.98, opportunamente integrate in base alle risultanze della sperimentazione.

1. PROCEDURA DI SELEZIONE

All'atto della registrazione delle dichiarazioni doganali, effettuata ai sensi dell'art. 10 delle istruzioni per il funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21 luglio 1982, l'elaboratore completa il messaggio di risposta con una delle seguenti sigle identificate del circuito di controllo:

- **"NC"**: per indicare che l'ufficio non procede al controllo documentale ne' alla visita delle merci (**CANALE VERDE**).

- **"CD"**: per indicare che l'ufficio limita il controllo all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualita', la quantita', il valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti (**CANALE GIALLO**). Resta ferma la facolta' dell'ufficio di estendere il controllo alla visita totale o parziale delle merci in tutti i casi di fondato sospetto di irregolarita' o di abusi.

- **"VM"**: per indicare che, oltre al controllo documentale, l'ufficio procede alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche all'analisi od all'esame tecnico. (**CANALE ROSSO**).

2. ADEMPIMENTI DI ACCETTAZIONE/REGISTRAZIONE

Le sigle identificative del circuito di controllo selezionato verranno stampate dal terminale direttamente sulla dichiarazione, unitamente agli estremi di iscrizione sul registro meccanografico corrispondente al regime richiesto. Qualora il terminale fosse non idoneo alla stampa delle predette attestazioni, le stesse saranno riportate manualmente dall'impiegato addetto all'accettazione; tali indicazioni saranno opportunamente evidenziate apponendo la dicitura **"VISITA"** o **"CD"** sulla matrice della dichiarazione, mediante apposito timbro. Qualora invece la dichiarazione sia stata selezionata per il "canale verde", l'impiegato di cui sopra apporra' nello spazio del campo **"D/J"**, la dicitura seguente:

CONFORME AMMESSO

Dichiarazione non verificata

sottoscrivendola, datandola e convalidandola con il timbro personale.

L'addetto al terminale provvedera', inoltre, ad apporre le attestazione di cui alla casella 11 del modello Eur 1, limitatamente alle operazioni di esportazione selezionate per il canale verde.

Nel caso di dichiarazioni effettuate tramite la procedura telematica E.D.I., il circuito di controllo selezionato viene segnalato dall'elaboratore al momento della convalida della copia cartacea delle stesse, eseguita ai sensi della circolare n. 333/D del 27 dicembre 1995. Le attestazioni

sulla predetta copia saranno apposte come previsto per le altre dichiarazioni.

Si precisa, al riguardo, che le attestazioni di cui sopra sono esclusivamente finalizzate a riportare sul DAU le indicazioni fornite dal terminale e non implicano assunzione di responsabilita' da parte dell'addetto al terminale **se non per quanto attiene l'esatta indicazione delle sigle del circuito selezionato che**, peraltro, viene anche riportato sul foglio di fondo. Analogamente per il mod. EUR 1 l'attestazione apposta convalida soltanto il numero e la data di registrazione della dichiarazione.

3. ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO DI CONTROLLO

Le dichiarazioni registrate, dopo ali eventuali adempimenti contabili, vengono consegnate al Capo dal Servizio Centralizzato per il controllo documentale ai fini della separazione tra i regimi "NC" - "VM" - "CM". Le dichiarazioni con la dicitura "NC" saranno immediatamente messe a disposizione degli operatori, **senza nessun ulteriore adempimento o controllo, intendendosi che per esse l'accertamento e' gia' divenuto definitivo all'atto della registrazione meccanografica (o, nel caso di dichiarazioni EDI, all'atto della convalida)**, mentre quelle con dicitura "VM" e "CD" saranno smistate, dal Responsabile del Servizio, ai funzionari addetti ai controlli.

Con la messa a disposizione degli operatori dell'esemplare "figlia" della dichiarazione le merci devono intendersi svincolate.

Con l'occasione si ribadisce che il Capo del Servizio di controllo non dovra' piu' procedere alla delega formale ne' alla controfirma della dichiarazione come esplicitato dalla nota prot. 1893/VII/SD del 19.9.1997 (allegato 1).

Considerato, inoltre, che le informazioni attualmente presenti nel sistema informatico ancora non consentono di eseguire compiutamente il controllo automatico della esatta applicazione dei dazi e degli altri diritti dovuti (accise, IVA, etc.), resta fermo, per il momento, l'obbligo per l'ufficio di eseguire il controllo della liquidazione dei diritti predisposta dal dichiarante sulle dichiarazioni selezionate per il circuito "CD" e "VM". Per le dichiarazioni selezionate per il canale verde, tale incombenza sara' effettuata, a scandaglio, in sede di controllo "a posteriori". **A tal fine sara' intensificata l'attivita' di revisione**, anche per evidenti motivi di verifica della validita' della selezione effettuata dal "canale verde".

4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL CONTROLLO DOCUMENTALE E/O FISICO

L'avvenuto assolvimento dell'obbligo di visita o di controllo documentale sara' registrato negli archivi magnetici, in un'apposita "scheda di rilevazione dei controlli ordinari", mediante l'invio all'elaboratore di un nuovo messaggio "NK" che deve essere eseguito anche per le visite disposte autonomamente dall'ufficio di controllo documentale, nonche' per le visite di controllo effettuate ai sensi dell'art. 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Il messaggio "NK" contiene i seguenti dati:

- a) tipo di controllo effettuato (documentale o visita delle merci);
- b) motivo del controllo (obbligatorio, autonomo o ex art. 63 T.U.);
- c) modalita' di esecuzione della visita (parziale o totale);
- d) quantita' dei colli visitati;
- e) se sono stati prelevati campioni e se e' sorta controversia ai sensi dell'art. 65 del testo unico;
- f) estremi della bolletta A27 emessa in caso di accertamenti in sospeso;
- g) codici indicanti le difformita' riscontrate;
- h) codici indicanti il tipo di infrazione contestata;
- i) penalita' applicabili per dette difformita';
- l) differenze dei diritti;
- m) annotazioni del funzionario che ha eseguito il controllo.

Il messaggio "NK" puo' anche essere utilizzato prima di eseguire il controllo documentale e la visita delle merci, per visualizzare le categorie di rischio riscontrate dal sistema informatico sulla base dell'analisi dei

rischi e le percentuali di controllo attribuite dal sistema informatico alla singola dichiarazione. Il messaggio consente, inoltre, di correggere, integrare e visualizzare i dati relativi al controllo, in precedenza registrati con il medesimo messaggio.

Allo scopo di monitorare l'attività di controllo svolta dagli uffici doganali, il sistema informatico mantiene in evidenza le dichiarazioni selezionate per il controllo documentale o per la visita delle merci, fino a che non sia pervenuto il messaggio di risposta "NK". Tale "evidenza" elimina la necessità, da parte dei capi degli uffici periferici, di effettuare verifiche di conformità tra le attestazioni apposte dall'addetto al terminale (VISITA - CD - CONFORME AMMESSO) e le indicazioni (NC - CD - VM) pervenute dal sistema centrale.

Si richiama formalmente l'attenzione sulla puntualità e precisione con cui deve essere eseguito tale messaggio che costituisce fase di "feedback" necessaria per una corretta gestione di tutto il sistema, il quale è fondato su una serie di indicatori di rischio bisognosi di continui riscontri, aggiornamenti, modificazioni, da gestire ovviamente a livello centrale. Tali indicatori di rischio, peraltro, possono essere anche individuati e proposti dal livello periferico al Gruppo centrale di analisi dei rischi il quale provvederà ad immetterli nel sistema informatico con valenza eventualmente limitata anche ad un solo ufficio.

5. PARTICOLARITÀ

5.1 - PRENOTAZIONE CONTINGENTI E CONTABILIZZAZIONE MASSIMALI

Nel caso occorra adempiere a condizioni e formalità previste per l'applicazione di trattamenti preferenziali o divieti economici, l'accettazione della dichiarazione dovrà essere **necessariamente** effettuata dal funzionario preposto alla prenotazione e contabilizzazione della quota ed allo scarico delle relative autorizzazioni, fermo restando la successiva registrazione meccanografica.

Eguale allo stesso funzionario saranno presentate le dichiarazioni trasmesse via EDI, che necessitano dei predetti adempimenti.

5.2 - VISTO SU FATTURE

a) Importazione/Esportazione

Attesa la necessità che le fatture devono essere esibite per il compimento delle operazioni doganali, gli estremi delle stesse (data, numero e importo) vanno, in ogni caso, riportati sulla relativa dichiarazione. Per le fatture riferite ad operazioni selezionate per il canale verde, le attestazioni (indicazione dei riferimenti del documento doganale emesso) sono direttamente apposte dal dichiarante successivamente alla registrazione.

Quanto sopra nella considerazione che il rapporto con i corrispondenti documenti di importazione o di esportazione resta assicurato attraverso l'indicazione degli estremi delle stesse sui predetti documenti doganali.

b) Esportazioni Triangolari

Premesso che l'esemplare n. 3 del DAU o il corrispondente esemplare del documento sostitutivo utilizzato per effettuare l'operazione di esportazione, munito del visto apposto dalla dogana di uscita, costituisce, normalmente, la prova dell'avvenuta esportazione le attestazioni su entrambe le fatture saranno apposte dal dichiarante come previsto al precedente punto a).

Resta fermo che, nell'ipotesi in cui un altro soggetto debba comprovare l'avvenuta esportazione (cedente rispetto al cessionario, operazione di groupage, ecc.), la prova dell'esportazione sarà data dall'attestazione apposta successivamente dall'ufficio doganale come previsto dalla circolare 185/D del 27 giugno 97 (allegato 2).

6. OSSERVAZIONI FINALI

6.1 Le disposizioni di cui alla presente non si applicano, solo per ora, alle operazioni effettuate in regime di procedura semplificata di accertamento, che restano assoggettate ai programmi di intervento previsti dall'art. 5 del D.M. 28 gennaio 1994, n. 255.

Per qualsiasi inconveniente gli uffici in indirizzo faranno riferimento all'ufficio del Direttore Centrale dei Servizi Doganali ai seguenti numeri telefonici: 06/50246134 06/50246131 - 06/50246132 - 06/50242131.

6.2 Durante il mese di febbraio, periodo di sperimentazione allargata a livello nazionale, appare necessario assumere - in via meramente transitoria - alcune disposizioni cautelari onde ulteriormente "testare" la validita' del sistema: a tal fine i Sigg. Capi Dogana provvederanno a far eseguire, a cura degli Ispettori Capi di giro o degli SVAD, ovvero di funzionari all'uopo appositamente delegati, **controlli fisici su almeno il 5% delle dichiarazioni selezionate ed esitate dal "canale verde"** relative alle merci svincolate ai sensi del precedente punto 3.

Tali controlli - che come detto in precedenza si configurano come revisioni dell'accertamento eseguite d'ufficio - dovranno essere effettuati, per non rallentare l'iter delle altre operazioni, al momento dell'uscita delle merci dai varchi o dagli spazi doganali (import/export). Ove da tali controlli risultassero difformita' rispetto al dichiarato, a prescindere da ogni conseguente adempimento, il caso sara' segnalato alla Direzione C/le dei S.D./D.C. via fax.

6.3 Considerato che la attivazione del canale verde tende a conseguire effetti benefici sia per gli uffici, mediante la razionalizzazione nell'uso delle risorse, sia per gli utenti, mediante semplificazioni e celerizzazione delle operazioni, i Sigg. Capi delle strutture sono tenuti a partecipare attivamente - ai rispettivi livelli (Direttori Compartimentali, Direttori Circostrizionali, Capi Dogana, Capi Servizi) - al corretto, efficace ed efficiente funzionamento del sistema, evidenziando come ad essi compete la responsabilita', sotto ogni profilo, di assicurare la massima fluidita' ed efficienza dello stesso e di segnalare allo scrivente - per l'immediata rimozione - ogni e qualsiasi impedimento od ostacolo che dovesse presentarsi.

Si raccomanda la massima diffusione della presente presso gli Uffici, i Comandi locali della Guardia di Finanza e le categorie professionali interessate.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

*** ALLEGATI OMISSIS ***

**MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRECTE
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI**

FAX

Roma, 3 febbraio 1999

Prot.n.197/SD

OGGETTO: Circuito doganale di controllo: "canale verde".

Sulla base delle risultanze dei dati di feedback pervenuti a questo Dipartimento si e' provveduto ad una prima taratura della selezione informatizzata delle dichiarazioni doganali.

Pertanto a partire dal giorno 8.2.1999, i controlli previsti dal punto 6.2 della nota n. 146/UDC del 29.1.1999 saranno sostituiti da un incremento della percentuale di controlli casuali "CD" - "VM" selezionati dal sistema informatico.

Le Direzioni Compartimentali in indirizzo sono tenute a dare immediata diffusione alla presente nota a tutti gli Uffici dipendenti ed agli operatori interessati.

F.to IL V.DIRETTORE GENERALE

DR. G. TINO